



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 458/C

adottata dal Commissario in data 51 APR. 2010

OGGETTO: Annotazione dell'opzione esercitata dalla Sig.ra Maria Rosaria Contri ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza del proprio titolo di Terapista della Riabilitazione al Diploma di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del D.M. 27 luglio 2000.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale

- VISTO l'art. 6 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- VISTA l'art. 4 co. 1° della L. n. 42/1999 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000 e s.m.i. *"Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 15.09.2009;
- VISTA la Deliberazione del Commissario n. 99/C del 04.11.2009;
- VISTA la Deliberazione del Commissario n. 100/c del 04.11.2009;
- PREMESSO che in data 03.04.1990 veniva conferito alla Sig.ra Maria Rosaria Contri, nata a Nuxis (CI), il giorno 10 dicembre 1963, ivi residente nella Via Cagliari n. 30, il Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito in data 21.11.1986 in base al D.M. del 10.02.1974;
- RICHIAMATO l'art. 2. del Decreto del Ministro della Sanità adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000 e s.m.i. il quale stabilisce che:
- 1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.*
 - 2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.*
 - 3. L'unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.*

ACQUISITA con nota di protocollo 5784 del 11 marzo 2010 l'istanza con la quale la Sig.ra Maria Rosaria Contri comunica all'ASL 7 di Carbonia di voler esercitare l'opzione ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza del proprio titolo di Terapista della Riabilitazione al Diploma di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

TENUTO CONTO che in base alla normativa sopra richiamata sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in quanto la richiedente possiede il titolo di Terapista della Riabilitazione conseguito in data 21.11.1986 in base al D.M. del 10.02.1974, ha comprovato con formale documentazione l'effettivo svolgimento ed esercizio della predetta attività essendo stata assunta a far data dal 03.10.1988 dall'A.I.A.S con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e risiede in un comune ricadente nella competenza territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Affari Generali;



SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA


Per i motivi in premessa

- Di annotare sul retro dell'originale del titolo di Terapista della Riabilitazione conseguito dalla Sig.ra Maria Rosaria Contri l'opzione esercitata dalla medesima ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza del su menzionato titolo al Diploma al Diploma di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;
- di trattenere agli atti dell'Azienda una copia conforme del titolo annotato;
- di trasmettere al Ministero della Salute - Dipartimento delle Risorse umane e delle professioni sanitarie Ufficio IV – la documentazione della pratica relativa alla Sig.ra Maria Rosaria Contri con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.


Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida


Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra




Resp. Serv. AA.GG.
Dott. Carlo Contini



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò



Ufficio AA. GG.
Avv. Francesco Delogu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 158/C del 1 APR. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 2 APR. 2010 al 16 APR. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Destinatari:

Servizio Affari Generali

SCHEMA DELLA FORMULA DA APPONERE SUL NUMERO DEI DOCUMENTI DEL PROLO


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2° del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000 e s.m.i. "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", il sottoscritto Dottor Maurizio Calamida Commissario legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

con la presente annotazione certifica che

la Sig.ra Maria Rosaria Contri, nata a Nuxis (CI), il 10.12.1963, ha esercitato l'opzione di cui all'art. 2 comma 1° del Decreto sopra richiamato ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza del proprio titolo di Terapeuta della Riabilitazione al Diploma di Terapeuta della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

90101 Contrì
n° 10001 Rosaria

Alla Cortese Attenzione
del Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Calamida



Oggetto: richiesta conversione titolo di studio

La sottoscritta Contrì Maria Rosaria nata a Nuxis il 10-12-1963 ed ivi residente chiede la conversione del titolo di Terapista della Riabilitazione in Terapista della Neuro e psicomotricità dell'Età Evolutiva secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 27 luglio 2000 pubblicato nella G. U. n. 195 del 22.08.2000.

Allega certificazione del datore di lavoro e fotocopia del diploma, di cui a semplice richiesta produrrà l'originale.

Cordiali saluti.

Maria Rosaria Contrì

Maria Rosaria Contrì
Via Cagliari, 30
09010 Nuxis
Tel. 340 6739891
Email: rosaria.contri@tiscali.it

A.I.A.S.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI
CAGLIARI

Prot. N. 12556

Cagliari

08 Ottobre 2009

ATTESTATO

A richiesta dell'interessata e per gli usi consentiti dalla legge, si attesta che la Sig. ra CONTRI MARIA ROSARIA nata a Nuxis il 10/12/1963, assunta in data 03/10/1988, presta servizio presso il Centro A.I.A.S. di Giba con un contratto a tempo indeterminato e la qualifica di Terapista della Riabilitazione. Si dichiara che la dipendente pratica anche trattamenti di Psicomotricità.



La Direzione

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI
SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 maggio 1968) N.164
SEZIONE DI CAGLIARI

SCUOLA PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

(Istituita con Decreti dell'Assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n. 138 del 9-5-1979 e n. 584 del 23-12-1980)

Viso il risultato degli esami di idoneità sostenuti, a chiusura del Corso triennale di istruzione, secondo le vigenti disposizioni di legge

SI CONFERISCE

a **CONTRI MARIA ROSARIA** nato a **NUXIS** il **10 DICEMBRE 1963** il presente

DIPLOMA DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

ai sensi del Decreto Ministeriale 10-2-1974 e per tutti gli effetti di legge. - Conseguito il 21.11.1985..... con la votazione di ... **69/70.**

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Sam. Hous

Cagliari, il 3 APRILE 1990 198



IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE

Roberto Spina
Manfredi

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella 1

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56	Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Presidente della Repubblica n. 1168 del 17 ottobre 1972
	Terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. L'unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

Tabella 2

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - decreto ministeriale della sanità 17 gennaio 1997, n. 56	Terapeuta della riabilitazione - legge 30 marzo 1971, n. 118 - decreto ministeriale sanità 10 febbraio 1974, e normative regionali
	Terapeuta della riabilitazione - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

Dott. VACCINO
0659942978
065994238

UFFICIO IV

Dott. mo d'AGUILO 0659942978
Dott. MORO 065994238

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Legge - 26/02/1999 , n. 42

EPIGRAFE

Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (in Gazz. Uff., 2 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Art.4

Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post - base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Decreto legislativo - 30/12/1992 , n. 502

EPIGRAFE

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (1) (2).

(1) Con d.p.r. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art.6

Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.

1. (Omissis) (1).

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all' art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (2).

3. A norma dell'art. 1, lettera o) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese

sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (2).

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2).

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria (2) (3).

(1) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517.

(2) Comma così sostituito dall'art. 7, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.

(3) Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della l. 19 novembre 1990, n. 341 (art. 8, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370).

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE

Dichiarazione sostitutiva DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia di _____ Stato _____

il ____/____/____

e residente a _____ Provincia di _____ Stato _____

in Via _____ n° _____, c.a.p. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

Indicare la denominazione del documento	Indicare l'indirizzo completo dell'Autorità che ha rilasciato il documento
1 _____ _____ _____	_____ _____ _____
2 _____ _____ _____	_____ _____ _____
3 _____ _____ _____	_____ _____ _____
4 _____ _____ _____	_____ _____ _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.